



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 21 giugno 2016

Prot. 1086 /MN/MG

Agli Organi Tecnici Nazionali

Ai Presidenti C.R.A.

Ai Presidenti di Sezione

LORO SEDI

OGGETTO: CONTRIBUTO PER DANNI IN ITINERE.

Si comunica l'aggiornamento delle disposizioni emanate con Circolare del 28/05/2009 Prot. 1728/MN/MG, in merito ai danni in itinere che, pertanto, con decorrenza 1° luglio 2016 sono così regolamentate.

La richiesta di contributo può essere presentata soltanto per incidenti stradali, che prevedano danni esterni e non meccanici, occorsi ad associati per raggiungere le sedi di incontri calcistici o di raduni o di attività connesse a compiti d'istituto. Detti contributi potranno essere erogati anche nel caso di arbitri minori di anni 18 che, sprovvisti di patente, siano accompagnati da famigliari conviventi di cui ai successivi punti 7 e 8.

Le singole domande, trasmesse all'AIA a mezzo raccomandata A/R tramite l'Organo competente, entro 30 giorni dall'incidente, dovranno riportare sulla busta la dicitura "Danni in itinere" ed essere corredate dai seguenti documenti:

1. domanda sottoscritta dall'interessato con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'incidente, la gara diretta o da dirigere nonché una breve descrizione della dinamica dei fatti accaduti (all. A);
2. fotocopia della designazione o della convocazione al raduno sottoscritta dall'Organo competente;
3. fotografie attestanti i danni chiaramente individuabili subiti dal veicolo e che evidenzino il numero di targa dello stesso;
4. fotocopia completa del libretto di circolazione e del contrassegno assicurativo in vigore al momento dell'incidente;
5. fattura quietanza con timbro e firma (leggibile) del fornitore in originale, esclusivamente rilasciata da officine autorizzate o della casa costruttrice del veicolo, o valutazione effettuata con mercuriali specialistici nel caso il veicolo sia da considerare rottame o non sia economico provvedere alla riparazione;

6. fotocopia dell'eventuale accertamento dell'incidente eseguito dalle Forze dell'Ordine in assenza del quale dovrà essere constatato, entro 48 ore dall'evento, dal Presidente della Sezione di appartenenza dell'associato. Ove il veicolo si trovi in località diversa da quella di giurisdizione della Sezione, il Presidente chiederà l'accertamento da parte del Presidente della Sezione nella cui giurisdizione territoriale si trova il veicolo. In ogni caso, il Presidente di Sezione compilerà verbale di constatazione secondo lo schema (all. B);
7. copia dello stato di famiglia quando la proprietà del veicolo sia del genitore o del coniuge o fratello convivente nello stesso nucleo familiare o autocertificazione quando il veicolo appartenga a Società Commerciali di cui il collega o il familiare sia socio o dipendente;
8. laddove il familiare non risultasse convivente, il risarcimento è previsto entro il 3° grado di parentela (zio/a), e dietro presentazione di autocertificazione;
9. modulo blu (CID) nel caso di incidente con autoveicolo identificato.

Non sono previsti contributi nei seguenti casi:

- danni che siano risarcibili da assicurazione (propria o del terzo responsabile);
- veicolo danneggiato per atti vandalici da parte di sostenitori delle squadre poiché, in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla circolare congiunta A.I.A. - L.N.D. del 25 febbraio 1993 prot. EG/SL;
- l'incidente che sia dovuto a condotta dolosa, colpa grave, negligenza del conduttore, e per il quale è stata sollevata contravvenzione per violazione delle norme del Codice della Strada.

Il Comitato Nazionale potrà valutare insindacabilmente, con apposita delibera, la concessione del contributo in casi non previsti dalla vigente normativa.

Si rammenta infine la natura esclusiva di "contributo volontario" di dette erogazioni, che saranno integralmente corrisposte una volta l'anno, nel limite dei fondi disponibili nella relativa voce di bilancio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Marcello Nicchi

